

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 285 DEL 22.08.2016

OGGETTO: SPORT – TORNEO BURATTI – CALCIO GIOVANILE – CONCESSIONE UTILIZZO A TITOLO GRATUITO CAMPO POLISPORTIVO A. LA MARMORA/STADIO V. POZZO

L'anno duemilasedici il ventidue del mese di agosto alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**SPORT – TORNEO BURATTI – CALCIO GIOVANILE – CONCESSIONE
UTILIZZO A TITOLO GRATUITO CAMPO POLISPORTIVO A. LA
MARMORA/STADIO V. POZZO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l’A.S.D. Junior Biellese Libertas, intende organizzare una manifestazione sportiva denominata “Torneo Buratti” il 17 settembre 2016 presso lo Stadio La Marmora Pozzo;
- che si tratta di un torneo di calcio giovanile a 4 squadre e si disputeranno 6 partite da 15 minuti ciascuna;

Rilevato che tale evento ha una forte importanza per la promozione del calcio tra i giovani ed un’occasione per i giovani atleti di vivere l’esperienza di giocare in un grande impianto sportivo come lo Stadio La Marmora Pozzo;

Vista la richiesta dell’A.S.D. Junior Biellese Libertas di utilizzo gratuito del campo di calcio dello Stadio La Marmora Pozzo nella data sopra indicata;

Premesso che il Comune di Biella, con D.G.C. N. 455 del 31.12.2015, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata (art. 4 e ss. Dello Statuto Comunale);

Visto il Capo XII – artt. 93 e ss. Del vigente Regolamento comunale di contabilità, che reca in via generale la disciplina per l’erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio economico posto in essere dal Comune, definendo ambiti, limiti e modalità d’intervento;

Visto, in particolare, che ai sensi dei suddetti disposti regolamentari:

- gli interventi possono essere attivati su domanda o d’ufficio;
- l’entità dei benefici economici, le tempistiche di concessione degli stessi e la stessa ammissione delle richieste sono rimesse alla discrezionalità della Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità ivi indicati;
- il sistema prefigurato prevede che ordinariamente la Giunta Comunale provveda alle concessioni mediante riparti periodici in base alle richieste nel frattempo pervenute, non escludendo possa anche provvedere di volta in volta su ogni singola richiesta;
- le concessioni possono essere revocate totalmente o parzialmente nei casi ivi indicati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 01.02.2011 con la quale, in relazione ad intervenute modifiche normative in tema di concessione di contributi ed altri vantaggi economici, in particolare l’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, N. 78, convertito nella Legge n. 122/2010, nelle more dell’approvazione delle modifiche ai disposti regolamenti vigenti, sono stati emanati indirizzi operativi in materia tesi a meglio definire e delimitare le modalità e gli ambiti per le contribuzioni a terzi da parte del Comune;

Visto, in particolare e per quanto qui rileva, che con suddetta deliberazione sono state ritenute consentite, tra le altre: *“Le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico*

interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto copro motore o co-organizzatore, assumendola come attività propria....Omissis... ”;

Ritenuto che nel concetto di sovvenzione espresso con l'indirizzo sopra testualmente riportato, tenuto conto anche dei precedenti statutari e regolamentari vigenti prima richiamati, devono all'evidenza ritenersi incluse tutte le forme di contribuzione totale o parziale o di concessione di altro vantaggio economico che il Comune può attivare anche solo come mero finanziatore o co-finanziatore di attività svolte ed organizzate da terzi, allorché le stesse siano ritenute a valenza di pubblico interesse, complementari e sussidiarie all'attività svolta direttamente dal Comune;

Visto Il Regolamento per l'assegnazione e per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;

Visto lo Statuto Comunale, l'Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e sportive”:

- comma 1, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della salute fisica;
- comma 2, favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche per mezzo di contributi o altre agevolazioni;
- comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l'esercizio di attività sportive e ricreative assicurandone l'accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone l'utilizzo;

Ritenuta l'iniziativa meritevole di consenso ed interesse per il momento sociale e sportivo che rappresenta e per la visibilità che darà alla Città di Biella e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell'Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell'ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria;

Dato atto che questa Amministrazione intende concedere l'utilizzo gratuito del campo di calcio dello Stadio La Marmora Pozzo per le causali indicate in premessa e qui espressamente richiamate e che la responsabilità penale e civile è a carico dell'A.S.D. Junior Biellese Libertas organizzatrice dell'evento;

Dato atto che stante la concessione l'Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 350,00 IVA compresa;

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di concedere alla società sportiva A.S.D. Junior Biellese Libertas, organizzatrice dell'evento, l'utilizzo a titolo gratuito del Campo Polisportivo A. La Marmora - Stadio V. Pozzo per le causali indicate in premessa e qui espressamente richiamate in occasione del Torneo Buratti in programma il 17 settembre 2016.
2. di dare atto che questa Amministrazione concede l'utilizzo a titolo gratuito del Campo Polisportivo A. La Marmora - Stadio V. Pozzo e che la responsabilità penale e civile è a carico dell'A.S.D. Junior Biellese Libertas organizzatrice dell'evento.
3. di dare atto che stante la concessione l'Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 350,00 IVA compresa.